

COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE

Provincia di Brescia



**Relazione del Revisore dei Conti
redatta ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267,
sulla seconda variazione al Bilancio di previsione 2024-2026
con applicazione di parte dell'avanzo di amministrazione.**

**Il Revisore dei Conti
ANDREA MARIANI**

Verbale n. 16 del 05 settembre 2024

Il sottoscritto Andrea Mariani, nominato Revisore unico dei Conti del Comune di Capriano del Colle con deliberazione del C.C. n. 54 del 27 dicembre 2021, al fine di rendere concreta la collaborazione con l'Amministrazione Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo così come prescritto dall'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000 N° 267 (TUEL),

VISTO

- che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 04 del 21/03/2024 ha approvato il documento unico di programmazione 2024/2025/2026;
- che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 09 del 21/03/2024 ha approvato gli schemi di bilancio di previsione 2024/2025/2026 e relativi allegati;
- la deliberazione n. 15 del Consiglio comunale del 06/05/2024 di approvazione del rendiconto di gestione e del conto del bilancio 2023 con un risultato di amministrazione di € 3.103.569,04;
- l'art. 175 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, adeguato alla modifica normativa introdotta dal D.Lgs 118/2011, che recita testualmente:

“1. Il Bilancio di Previsione Finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella prima parte, relativa alle entrate, che nella seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento;

2. Le variazioni al Bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater;

3. Le variazioni al Bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;*
- b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di estinzione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in Bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;*
- c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;*
- d) quelle necessarie alla re imputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;*
- e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);*
- f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);*
- g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'Ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'Ente;*

4. Ai sensi dell'art. 42 le variazioni di Bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il termine;

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti

necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata;

5-bis L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del Bilancio di Previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel Bilancio:

- a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;*
- b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;*
- c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'Ente;*
- d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;*
- e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3.*

5-ter Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di Bilancio di cui al comma 5-bis;

5-quater Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi di bilancio:

- a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;*
- b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla Giunta;*
- c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3 – quinquies;*

- d) *le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'Ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'Ente;*
- e) *le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi;*

6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi;

7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza;

8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'Ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno;

9- bis (abrogato)

9-ter Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di Bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015”;

- l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta e contestualmente approva:
 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- il parere positivo del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica espresso sulla proposta in esame, ai sensi dell'art. 49, c.1 del Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di

revisione;

ESAMINATA

- la documentazione presentata in data 27 agosto 2024 dal responsabile dei servizi finanziari, con la quale viene proposta una variazione al bilancio 2024-2025-2026, con applicazione di parte dell'avanzo di amministrazione risultante dal conto del bilancio del precedente esercizio;
- la documentazione presentata dal responsabile dei servizi finanziari per l'applicazione delle sottoriportate variazioni al Risultato di amministrazione 2023:

Variazioni al Risultato di amministrazione 2023

Avanzo di amministrazione Rendiconto 2023 e rideterminazioni				
	Risultante dal conto del bilancio	1° variazione Delibera CC del 04/06/2024	2° variazione applicato con la presente delibera	Avanzo di amministrazione disponibile dopo la presente delibera
Ris. di amministrazione al 31/12/23	3.103.569,04			
- di cui quota accantonata				
- FCDE	697.851,49			697.851,49
- Fondo anticipazione liquidità	-			-
- Fondo perdite società partecip.	-			-
- Fondo contenzioso	216.546,00			216.546,00
- Altri accantonamenti	14.880,07			14.880,07
	929.277,56	-	-	929.277,56
- di cui quota vincolata				
- Vincoli da leggi o principi contab.	35.430,64	-	8.421,33	27.009,31
- Vincoli da trasferimenti	1.213.674,72	- 180.002,12	- 10.663,40	1.023.009,20
- Vincoli attribuiti dall'Ente	-			-
- Altri vincoli	150.000,00	- 150.000,00		-
	1.399.105,36	- 330.002,12	- 19.084,73	1.050.018,51
- di cui quota destinata	10.600,00		- 10.600,00	-
- di cui quota disponibile	764.586,12	- 465.000,00	- 197.782,18	101.803,94
	3.103.569,04	- 795.002,12	- 227.466,91	2.081.100,01

- inoltre la documentazione presentata dal responsabile dei servizi finanziari per l'ulteriore variazione al bilancio previsionale 2024/2026, come meglio specificato nel seguente prospetto comprendente la ridestinazione di quote di avanzo applicate con precedenti deliberazioni e non utilizzate:

	2024	2025	2026		2024	2025	2026
Avanzo di amministrazione	795.002,12						
Maggiori Entrate	207.245,20			Minori Entrate			
Minori Spese	-			Maggiori Spese	1.002.247,32		
Totale a pareggio	1.002.247,32	-	-	Totale a pareggio	1.002.247,32	-	-

VISTO

- l'art. 187, comma 3 bis, del predetto T.U., aggiunto dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012 n. 213, in forza del quale l'avanzo di amministrazione non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (Utilizzo di entrate a specifica destinazione) e 222 (Anticipazioni di tesoreria);
- che l'ente non sta ricorrendo all'utilizzo di entrate a specifica destinazione e ad anticipazioni di tesoreria;
- che la variazione di bilancio non comprende modifiche agli stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il limite per i predetti incarichi rimane invariato, come deliberato ed autorizzato in sede di Bilancio di previsione;
- il mantenimento degli equilibri di bilancio;

ESPRIME

parere favorevole

in relazione alla variazione del Bilancio di Previsione 2024-2025-2026, nonché alla verifica della permanenza degli equilibri di bilancio.

Monza, 05 settembre 2024

IL REVISORE DEI CONTI



(Andrea Mariani)